Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 10 febbraio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 35 DEL 10 FEBBRAIO 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Unione agricola polesana, società per azioni, in Rovigo:** Sorteggio di obbligazioni. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1964. — **S.T.A.C. - Società Trasporti Aerei Caspoggio, società per azioni, in Caspoggio:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1964. — **J. F. Amonn, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1964. — **« Flamina », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 gennaio 1965. — **« Cinemeccanica », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1964. — **O.M.I.T.A. - Officine Meccaniche per le Industrie Tessili ed Affini, società per azioni, in Albate (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1964. — **Lanerossi, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni 5 % 1960-80. — **Biffi - Società per l'esercizio di ristoranti e bars, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1964. — **Saccarifera Lombarda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1965. — **Immobiliare Tis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1965. — **Società per azioni Golfetto, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 gennaio 1965. — **Amministrazione della Provincia di Verona:** Obbligazioni ferrovia Verona-Caprino-Garda sorteggiate il 23 dicembre 1964. — **Setificio Castelletto Ticino, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni.

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 6 dicembre 1964
registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1965
registro n. 4 Esercito, foglio n. 253

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Esercito, foglio n. 159 B. U. 1913, dispensa straordinaria, pagina 490):

BATTAGLIA Girolamo, da Termini Imerese (Palermo), sottotenente.

Regio decreto 30 novembre 1913, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1914, registro n. 47 Esercito, foglio n. 148 (B. U. 1913, dispensa 54, pagina 1110):

MORONI Argeo, da Ancona, tenente.

Decreto luogotenenziale 29 ottobre 1916, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1916, registro n. 26 Esercito, foglio n. 24 B. U 1916, dispensa 96, pagina 5751):

BINDA Lorenzo, da Novara, caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32 Esercito, foglio n. 1 (B. U. 1917, dispensa 4, pagina 331):

CIANI Ameno (non Alimeno), da Cinigiano (Grosseto) e non da Arcidosso, caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 19 aprile 1917, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1917, registro n. 45 Esercito, foglio n. 146 (B. U. 1917, dispensa 31, pagina 2692):

IADEVAIA Tommaso, da Pietravairano (Caserta), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1918, registro n. 18 Esercito, foglio n. 228 (B. U. 1918, dispensa 53, pagina 2659, rettificato con B. U. 1919, dispensa 26, pagina 1608:

ACOLLA Filippo, da Avola (Siracusa), aspirante ufficiale.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(874)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1964, n. 1595.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 637, concernente modificazioni al regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296;

Visto il regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1955, numero 637, recante modificazioni al regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, per l'esecuzione del testo unico 4 agosto 1932, n. 1296, sulla costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle *A*), *B*), *C*) e *D*) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 637, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

Mediante apposito regolamento da deliberarsi dall'Amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma e da approvarsi con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme concernenti l'assunzione, le promozioni e lo stato giuridico del personale, nonchè le norme transitorie necessarie per l'inquadramento del personale già in servizio nei posti previsti dalle allegate tabelle *A*) e *B*).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1964

SEGNI

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 78. — VILLA

TABELLA A

PIANTA ORGANICA

Ruoli organici del personale amministrativo di assistenza e subalterno

Grado gerarchico dell'Istituto	Coefficiente dello Stato	QUALIFICA	Numero dei posti
		CARRIERE DIRETTIVE	
		Ruolo amministrativo	
1	670	Segretario generale	1
2	500	Segretario capo servizio	
3	402	Segretario principale	
4	325	Segretario di 1ª classe	1/1
5	271	Segretario di 2ª classe	
6	229	Segretario di 3ª classe	
		Ruolo tecnico	
2	500	Ingegnere principale	
3	402	Ingegnere capo	1/1
4	325	Primo ingegnere	
5	271	Ingegnere	
		CARRIERE DI CONCETTO	
		Ruolo di ragioneria	
3	402	Ragioniere dirigente l'ufficio ragioneria	1
4	325	Primo ragioniere	
5	271	Ragioniere	1
6	229	Ragioniere aggiunto	
7	202	Vice ragioniere	
		Ruolo di segreteria	
4	325	Aggiunto di segreteria di 1ª classe	1
5	271	Aggiunto di segreteria di 2ª classe	
6	229	Aggiunto di segreteria di 3ª classe	4
7	202	Vice aggiunto di segreteria	
		Ruolo tecnico	
4	325	Primo geometra	
5	271	Geometra	1/1
6	229	Geometra aggiunto	
7	202	Vice geometra	
		CARRIERA ESECUTIVA	
		Ruolo amministrativo	
5	271	Archivista capo	1
6	229	Primo archivista	2
7	202	Archivista	
8	180	Applicato	10
9	157	Applicato aggiunto	
		Ruolo tecnico e di assistenza	
5	271	Capo tecnico di laboratorio e di assistenza	2
6	229	Primo tecnico di laboratorio e di assistenza	4
7	202	Tecnico di laboratorio e di assistenza	
8	180	Aiuto tecnico di laboratorio e di assistenza	52/58
9	157	Vice aiuto tecnico di laboratorio e di assistenza	
		PERSONALE SUBALTERNO	
		Carriera ausiliaria	
Commesso	173	Commesso	1
Usciere capo	159	Usciere capo	
Usciere	151	Usciere	5
Inservienti	142	Inserviente	

TABELLA B

Ruolo organico del personale salariato di assistenza ausiliaria

QUALIFICHE degli Istituti	QUALIFICHE dello Stato	Coefficienti dello Stato	Numero dei posti
Cucinieri	Operai specializzati	167	4
Portieri	»	167	4
Ausiliaria di 1ª categoria	»	167	35
Ausiliari di 2ª categoria	Operai qualificati	157	35
Cucitrici	»	157	6
			84

TABELLA C

Trattamento economico del personale amministrativo, di assistenza e subalterno

Grado degli Istituti	Coefficiente dello Stato	Stipendio iniziale	Anni richiesti per gli aumenti periodici
1	670	2.010.000	2 in numero illimitato
2	500	1.500.000	2 » »
3	402	1.206.000	2 » »
4	325	975.000	2 » »
5	271	813.000	2 » »
6	229	687.000	2 » »
7	202	606.000	2 » »
8	180	540.000	2 » »
9	157	471.000	2 » »
		Ruolo subalterno	
Commesso	Commesso (173)	519.000	2 in numero illimitato
Usciere capo	Usciere capo (159)	477.000	2 » »
Usciere	Usciere (151)	453.000	2 » »
Inserviente	Inserviente (142)	426.000	2 » »

Note:

1) Alle predette retribuzioni debbono aggiungersi gli assegni mensili non pensionabili nella misura concessa al personale dello Stato con le leggi 19 aprile 1962, n. 173, e 28 gennaio 1963, n. 20.

2) In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nella nuova funzione, categoria, grado o qualifica sono attribuiti nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

3) Gli aumenti periodici di stipendio sono commisurati al 2,50 % dello stipendio iniziale annesso a ciascun coefficiente.

TABELLA D

Paga annua lorda e classi di paga del personale salariato di assistenza ausiliaria

Qualifiche		Coefficienti dello Stato	CLASSI DI PAGA										
degli Istituti	dello Stato			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cucinieri	Operai specializzati												
Portieri	»	167	501.000	513.525	526.050	538.575	551.100	563.625	576.150	588.675	601.200	613.725	626.250
Ausiliari di 1ª classe	»												
Cucitrici	Operai qualificati												
		157	471.000	482.775	494.550	506.325	518.100	529.875	541.650	553.425	565.200	576.975	588.750
Ausiliari di 2ª classe	»												

Nota: Alle predette retribuzioni debbono aggiungersi gli assegni mensili non pensionabili concessi al personale operaio dello Stato con le leggi 19 aprile 1962, n. 180 e 28 gennaio 1963, n. 20.

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Trinità d'Agultu (Sassari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 16 novembre 1961 e 16 gennaio 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Trinità d'Agultu;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Trinità d'Agultu;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la particolare formazione delle sue rocce di bellezza crescente man mano che ci si avvicina al mare, di color rosso acceso, tali da costituire una vera singolarità lungo il litorale nord della Sardegna, per le sue coste che si concludono con lo stupendo scoglio detto Isola Rossa, e l'entroterra con un susseguirsi di magnifici panorami, offre nel suo insieme numerosi quadri naturali, aventi per sfondo il tema sempre dominante del mare con continue variazioni dettate dal mutare della rocciosa orografia e della flora;

Decreta:

L'intero territorio comunale di Trinità d'Agultu ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Trinità d'Agultu provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un

mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 ottobre 1964

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

Verbale della seduta del giorno 16 *novembre* 1961

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno 16 del mese di novembre, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 16, previa regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

1) Considerazione sull'inderogabile necessità di ampi vincoli panoramici lungo le coste sarde,
2) CODARUINA-VALLEDORIA: vincolo della zona litoranea;
3) AGGIUS: vincolo della zona litoranea;
4) TRINITÀ: vincolo della zona litoranea;
5) SAN FRANCESCO: vincolo della zona litoranea;
6) SANTA TERESA: vincolo della zona litoranea;
7) PALAU: vincolo della zona litoranea.

Risultano presenti i signori:
1) prof. Filippo Figari, soprintendente;
2) dott. Roberto Carità, soprintendente ai monumenti, vice-presidente;
3) dott. prof. Sergio Costa, membro, presidente E.P.T.;
4) cav Aldo Melis, membro;
5) avv. Antonio Sechi, membro;
6) sig. Giuseppe Pisano, assessore comunale, in rappresentanza del sindaco di Trinità d'Agultu-Vignola;
7) sig. Paolo Roggero, sindaco di Santa Teresa di Gallura;
8) sig. Luca Pisano, sindaco di Aggius.

Risultano assenti regolarmente invitati:
1) avv. Lorenzo Ganadu, membro;
2) sindaco di Codaruina;
3) sindaco di San Francesco d'Aglientu;
4) sindaco di Palau.

Funge da segretario il sig. Antonio Careddu, impiegato r. e. della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari.

Constatato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta

Il sig. Giuseppe Pisano, che rappresenta il sindaco di Trinità d'Agultu-Vignola esibisce una delega del sindaco stesso, firmata ma priva del timbro comunale.

Il presidente la ritiene valida ma per totale regolarità, invita il vice-presidente a scrivere al sindaco suddetto affinchè voglia cortesemente sostituire la delega in questione con altra munita del timbro comunale, che dovrà essere inserita negli atti della presente seduta. Indi dichiara aperta la seduta e chiede che si passi agli argomenti segnati nell'ordine del giorno.

Si inizia col dare, all'unanimità, incarico al vice-presidente di stendere nei prossimi giorni una mozione di protesta per delega dell'intera Commissione, contro la ventilata attuazione della palificazione a tralicci nella zona di Stintino, invocando che siano prontamente attuati tutti quei provvedimenti legali che portino ad evitare una irreparabile deturpazione della più bella zona litoranea della provincia di Sassari. Il vice-presidente prende atto di tale incarico, che accetta ben volentieri. Tuttavia tiene a far notare, per debito di obiettività, come alcune espressioni giornalistiche siano ingiuste nei confronti di chi redasse il « deprecato » progetto di palificazione: esso risale al 1959, ed in tale data nessuno aveva pensato di porre vincoli panoramici sufficientemente estesi sulle più belle zone della Sardegna. Chi redasse il progetto della palificazione nella zona di Stintino si comportò allo stesso modo come il progettista della deprecata strada tracciata nella zona stessa. Agirono con criteri puramente tecnici, in considerazione che gli organi di tutela paesistica non intervenivano.

La Commissione unanimamente riconosce che, per evitare in futuro tali danni o minacce di danni, esiste soltanto il rimedio di estendere il più possibile i vincoli paesistici sulle incantevoli zone della Sardegna, che la malaria e secoli di abbandono ci hanno consegnate intatte.

Il vice-presidente esibisce copia della deliberazione n. 43, in data 19 ottobre 1961, del Consiglio comunale di Trinità d'Agultu-Vignola in cui il Consiglio comunale all'unanimità chiede l'apposizione del vincolo panoramico della zona costiera del Comune stesso.

Il presidente chiede che si passi alla discussione sui vincoli da porre. I membri della Commissione chiedono che sia sentito il parere dei sindaci presenti e di prendere in considerazione anche i territori dei comuni di Codaruina, San Francesco d'Aglientu e Palau, i cui sindaci — regolarmente invitati — non sono intervenuti alla presente seduta. In effetti, secondo quanto fa rilevare il vice-presidente la Commissione raggiunge egualmente il numero legale per la presenza del presidente, del vice-presidente e di tre membri effettivi.

Si ascoltano, successivamente, le proposte dei sindaci di Aggius e di Santa Teresa di Gallura e dell'assessore Pisano, che rappresenta il sindaco di Trinità d'Agultu-Vignola, che illustrano le imminenti possibilità di iniziative turistiche edilizie, tali da modificare profondamente le caratteristiche di ambiente e di paesaggio dei rispettivi Comuni, e perciò da regolare secondo le norme di tutela del paesaggio.

Dopo ampia discussione, cui intervengono, oltre ai sindaci suddetti, anche i componenti la Commissione, si decide che le zone vincolate sono le seguenti:

l'intero territorio comunale di Valledoria-Codaruina;
l'intero territorio comunale di Aggius, per la zona compresa fra il litorale marino, il confine est, il confine ovest e la strada che unisce Codaruina a Trinità d'Agultu;
l'intero territorio comunale di Trinità d'Agultu-Vignola;
l'intero territorio comunale di San Francesco d'Aglientu;
l'intero territorio comunale di Santa Teresa di Gallura;
l'intero territorio comunale di Palau.

Letto, approvato e sottoscritto.

Filippo FIGARI, presidente;
Roberto CARITÀ, vice-presidente;
Sergio COSTA;
Aldo MELIS
Antonio SECHI;
Giuseppe PISANO;
Paolo ROGGERO;
Luca PISANO;
Antonio CAREDDU, segretario.

Verbale della seduta del giorno 16 *gennaio* 1963

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno 16 del mese di gennaio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

Motivazione, in seguito a richiesta ministeriale, delle decisioni rese note con verbale del 16 novembre 1961, relativamente al comune di Trinità d'Agultu.

Risultano presenti i signori:
dott. Roberto Carità, vice-presidente:
prof. Sergio Costa, presidente dell'Ente provinciale del turismo;
avv. Antonio Sechi, rappresentante degli agricoltori;
cav. Aldo Melis, rappresentante degli industriali;
avv. Lorenzo Ganadu, rappresentante dei professionisti ed artisti.

Risultano assenti regolarmente invitati i signori:
prof. Filippo Figari, presidente (che si è giustificato per motivi di salute);
il sindaco di Trinità d'Agultu.

Funge da segretario il sig. Antonio Careddu, impiegato di r. o. della Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le provincie di Sassari e Nuoro.

In assenza del presidente il vice-presidente dichiara aperta la seduta e chiede che si passi alla discussione dell'ordine del giorno, dopo avere constatato il numero legale.

La Commissione riprende in esame quanto stabilito nella seduta del 16 novembre 1961.

Innanzitutto conferma l'inclusione dell'intero territorio comunale di Trinità d'Agultu negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497. Aggiunge la seguente motivazione:

« La bellezza del territorio di Trinità d'Agultu nasce dalla particolare costituzione delle sue rocce, di bellezza crescente man mano che si avvicina al mare, accese di color rosso, e tali da costituire una vera singolarità lungo il litorale nord della Sardegna.

Le coste si concludono con lo scoglio, non imponente ma stupendo, detto, appunto, Isola Rossa.

L'entroterra è degno delle coste ed offre un susseguirsi continuo di magnifici quadri naturali, aventi per sfondo il tema sempre dominante del mare, con continue variazioni dettate dal mutare della rocciosa orografia e della flora ».

Letto, approvato e sottoscritto:

Roberto Carità;
Sergio Costa;
Aldo Melis;
Antonio Sechi;
Lorenzo Ganadu;
Antonio Careddu, segretario.

(649)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di San Francesco d'Aglientu (Sassari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 16 novembre 1961 e 16 gennaio 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di San Francesco d'Aglientu;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di San Francesco d'Aglientu;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la materia granitica con cui è formata la sua orografia, estremamente varia, scolpita dall'erosione di innumerevoli millenni di vento che ha operato su forme già di per sè fantastiche, per la flora quanto mai caratteristica che aggiunge bellezza a tutto il territorio di tipico aspetto e fra i migliori della magnifica Gallura, per le coste dove lunghe spiaggie si alternano a zone scogliose, costituisce una serie di quadri naturali di alto valore paesistico;

Decreta:

L'intero territorio del comune di San Francesco d'Aglientu (Sassari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di San Francesco d'Aglientu provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 ottobre 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
Caleffi

Il Ministro per la marina mercantile
Spagnolli

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

Verbale della seduta del giorno 16 novembre 1961

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno 16 del mese di novembre, in Sassari negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 16, previa regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

1) Considerazione sull'inderogabile necessità di ampi vincoli panoramici lungo le coste sarde;
2) Codaruina-Valledoria: vincolo della zona litoranea;
3) Aggius. vincolo della zona litoranea;
4) Trinità: vincolo della zona litoranea;
5) San Francesco: vincolo della zona litoranea;
6) Santa Teresa: vincolo della zona litoranea;
7) Palau: vincolo della zona litoranea.

Risultano presenti i signori:

1) Prof. Filippo Figari, presidente;
2) Dott. Roberto Carità, soprintendente ai monumenti, vice presidente;
3) Dott. prof. Sergio Costa, membro, presidente E.P.T.;
4) Cav. Aldo Melis, membro;
5) Avv. Antonio Sechi, membro;
6) Sig. Giuseppe Pisano, assessore comunale, in rappresentanza del sindaco di Trinità d'Agultu-Vignola;
7) Sig. Paolo Roggero, sindaco di Santa Teresa di Gallura;
8) Sig. Luca Pisano, sindaco di Aggius.

Risultano assenti regolarmente invitati:

1) Avv. Lorenzo Ganadu, membro;
2) Sindaco di Codaruina - Valledoria;
3) Sindaco di S. Francesco;
4) Sindaco di Palau.

Funge da segretario il sig. Antonio Careddu, impiegato r.o. della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari. Constatato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.

Il sig. Pisano Giuseppe, che rappresenta il sindaco di Trinità d'Agultu-Vignola esibisce una delega del sindaco stesso. firmata ma priva del timbro comunale.

Il presidente la ritiene valida ma per totale regolarità, invita il vice-presidente a scrivere al sindaco suddetto affinchè voglia cortesemente sostituire la delega in questione con altra munita del timbro comunale che dovrà essere inserita negli atti, della presente seduta. Indi dichiara aperta la seduta e chiede si passi agli argomenti segnati nell'ordine del giorno.

Si inizia col dare, all'unanimità, incarico al vice-presidente di stendere nei prossimi giorni una mozione di protesta per delega dell'intera Commissione, contro la ventilata attuazione della palificazione a tralicci nella zona di Stintino, invocando che siano prontamente attuati tutti quei provvedimenti legali che portino ad evitare una irreparabile deturpazione della più bella zona litoranea della provincia di Sassari. Il vice-presidente prende atto di tale incarico, che accetta ben volentieri. Tuttavia tiene a far notare, per debito di obiettività, come alcune espressioni giornalistiche siano ingiuste nei confronti di chi redasse il « deprecato » progetto di palificazione: esso risale al 1959, ed in tale data nessuno aveva pensato di porre vincoli panoramici sufficientemente estesi sulle più belle zone della Sardegna. Chi redasse il progetto della palificazione nella zona di Stintino si comportò allo stesso modo come il progettista della deprecata strada tracciata nella zona stessa. Agirono con criteri puramente tecnici, in considerazione che gli organi di tutela paesistica non intervenivano.

La Commissione unanimemente riconosce che, per evitare in futuro danni o minacce di danni, esiste soltanto il rimedio di estendere il più possibile i vincoli paesistici sulle incantevoli zone della Sardegna, che la malaria e secoli di abbandono ci hanno consegnate intatte.

Il vice-presidente esibisce copia della deliberazione n. 43, in data 19 ottobre 1961, del Consiglio comunale di Trinità d'Agultu-Vignola in cui il Consiglio all'unanimità chiede l'apposizione del vincolo panoramico della zona costiera del Comune stesso.

Il presidente chiede che si passi alla discussione sui vincoli da porre. I membri della Commissione chiedono che sia sentito il parere dei sindaci presenti e di prendere in considerazione anche i territori dei comuni di Codaruina, San Francesco d'Aglientu e Palau, i cui sindaci, pur regolarmente invitati, non sono intervenuti alla presente seduta. In effetti, secondo quanto fa rilevare il vice-presidente la Commissione raggiunge egualmente il numero legale per la presenza del presidente, del vice presidente e di tre membri effettivi.

Si ascoltano, successivamente, le proposte dei sindaci di Aggius e di Santa Teresa di Gallura e dell'assessore Pisano, che rappresenta il sindaco di Trinità d'Agultu-Vignola, che illustra le imminenti possibilità di iniziative turistiche edilizie, tali da modificare profondamente le caratteristiche di ambiente e di passaggio dei rispettivi Comuni, e perciò da regolare secondo le norme di tutela del paesaggio.

Dopo ampia discussione, cui intervengono, oltre ai sindaci suddetti, anche i componenti la Commissione, si decide che le zone vincolate sono le seguenti:

L'intero territorio comunale di Valledoria (Codaruina);

L'intero territorio comunale di Aggius, per la zona compresa fra il litorale marino, il confine est, il confine ovest e la strada che unisce Codaruina a Trinità d'Agultu;

L'intero territorio comunale di Trinità d'Agultu-Vignola;

L'intero territorio comunale di San Francesco d'Aglientu,

L'intero territorio comunale di Santa Teresa di Gallura;

L'intero territorio comunale di Palau.

Letto, approvato e sottoscritto.

Filippo FIGARI, presidente
Roberto CARITÀ, vice-presidente
Sergio COSTA
Aldo MELIS
Antonio SECHI
Giuseppe PISANO
Paolo ROGGERO
Luca PISANO
Antonio CAREDDU, segretario

Verbale della seduta del giorno 16 gennaio 1963

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno 16 del mese di gennaio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 17, previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

Motivazione, in seguito a richiesta ministeriale delle decisioni rese note con verbale del 16 novembre 1961, relativamente al comune di San Francesco.

Risultano presenti i signori:

dott. Roberto Carità, vice-presidente;

prof. Sergio Costa, presidente dell'Ente provinciale del turismo;

avv. Antonio Sechi, rappresentante degli agricoltori;

cav. Aldo Melis, rappresentante degli industriali;

avv. Lorenzo Ganadu, rappresentanze dei professionisti artisti.

Risultano assenti regolarmente invitati:

prof. Filippo Figari, presidente (che si è giustificato per motivi di salute);

il sindaco di San Francesco.

Funge da segretario il sig. Antonio Careddu, impiegato di r.o. della Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le province di Sassari e Nuoro.

In assenza del presidente, il vice-presidente dichiara aperta la seduta e chiede che si passi alla discussione dell'ordine del giorno, dopo avere constatato il numero legale.

La Commissione riprende in esame quanto stabilito nella seduta del 16 novembre 1961.

Innanzitutto conferma l'inclusione dell'intero territorio comunale di San Francesco negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497. Aggiungendo la seguente motivazione:

Tutto il territorio comunale di San Francesco ha particolare valore, nei riguardi della bellezza naturale e panoramica, per la materia granitica con cui è formata la sua orografia, estremamente varia, scolpita dall'erosione di innumerevoli millenni di vento, che ha operato su forme già di per sè fantastiche. La flora aggiunge bellezza a tutto il territorio che costituisce un tipico aspetto, e fra i migliori, della pur magnifica Gallura.

Il litorale marito alterna lunghe spiagge con zone scogliose, nell'interno della vastissima rada dominante in lontananza, a ovest, dalla punta di Li Francesi e, ad est dalla stupenda massa del promontorio di monte Russu.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roberto CARITA'
Sergio COSTA
Aldo MELIS
Lorenzo GANADU
Antonio SECHI
Antonio CAREDDU, segretario.

(650)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1964.

Autorizzazione al comune di Lucera a contrarre un mutuo per l'ampliamento e restauro del Palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione n. 704 in data 12 novembre 1962, della Giunta municipale del comune di Lucera;

Vista la decisione in data 18 gennaio 1963, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Foggia

approva la deliberazione della Giunta municipale riguardante la assunzione di un mutuo di L. 95.000.000 per lavori di ampliamento e di restauro del Palazzo di giustizia di Lucera;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di provvedere alla esecuzione di detti lavori;

Decreta:

Art. 1.

Per i lavori di ampliamento e di restauro del Palazzo di giustizia, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Antonio Guerrieri, il comune di Lucera è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 95.000.000 (novantacinquemilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Lucera un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 5.416.000 (cinquemilioniquattrocentosedicimila) annue (pari in cifra tonda al 70% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 95.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1), per la durata di anni 20 con decorrenza 1° luglio 1964.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà al 30 giugno di ogni anno, per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Lucera, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 2 dicembre 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1965
Registro n. 3 Grazia e giustizia, foglio n. 376. — GALLUCCI

(667)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.

Approvazione delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore.

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, in sostituzione delle analoghe di cui ai decreti ministeriali 13 giugno 1958 e 14 settembre 1959.

Roma, addì 9 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(653)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1964.

Ripartizione fra le varie Province della somma di L. 800 milioni riservata a norma dell'art. 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 1964, per la concessione, a' termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, dei contributi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti di uve e mosti di produzione 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1964, registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 9, con il quale sono state stabilite le modalità di assegnazione e liquidazione in applicazione di quanto previsto dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da Enti gestori degli ammassi volontari e da Cantine sociali per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1964, entro il limite massimo di L. 800 milioni;

Considerata la necessità, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del suddetto decreto, di stabilire le Province che possono essere ammesse a fruire del contributo di cui trattasi e di ripartire fra le Province medesime la innanzi detta somma di L. 800 milioni;

Decreta:

Le sottoelencate Province sono ammesse a fruire del contributo di cui alle premesse per la quota massima a fianco di ciascuna indicata:

Alessandria	L.	32.000.000
Asti	»	50.000.000
Cuneo	»	7.900.000

Provincia		Importo
Novara	L.	4.200.000
Torino	»	2.700.000
Bergamo	»	600.000
Brescia	»	1.200.000
Mantova	»	6.700.000
Milano	»	100.000
Pavia	»	10.900.000
Sondrio	»	500.000
Bolzano	»	14.300.000
Trento	»	43.400.000
Padova	»	18.300.000
Rovigo	»	3.300.000
Treviso	»	55.900.000
Udine	»	13.800.000
Venezia	»	35.600.000
Verona	»	49.900.000
Vicenza	»	25.900.000
Bologna	»	4.700.000
Ferrara	»	1.100.000
Forlì	»	17.200.000
Modena	»	38.400.000
Parma	»	900.000
Piacenza	»	500.000
Ravenna	»	44.900.000
Reggio Emilia	»	53.800.000
Arezzo	»	1.000.000
Firenze	»	600.000
Grosseto	»	2.200.000
Livorno	»	700.000
Pisa	»	300.000
Pistoia	»	700.000
Siena	»	600.000
Ancona	»	1.300.000
Ascoli Piceno	»	1.900.000
Macerata	»	1.300.000
Pesaro Urbino	»	1.800.000
Perugia	»	1.500.000
Terni	»	300.000
Frosinone	»	500.000
Latina	»	7.800.000
Rieti	»	400.000
Roma	»	11.900.000
Viterbo	»	5.300.000
Chieti	»	6.900.000
L'Aquila	»	300.000
Teramo	»	900.000
Benevento	»	700.000
Napoli	»	400.000
Bari	»	28.900.000
Brindisi	»	25.900.000
Foggia	»	9.900.000
Lecce	»	39.900.000
Taranto	»	23.900.000
Matera	»	1.100.000
Potenza	»	900.000
Catanzaro	»	5.200.000
Reggio Calabria	»	200.000
Messina	»	100.000
Palermo	»	3.600.000
Trapani	»	40.300.000
Cagliari	»	21.100.000
Nuoro	»	4.000.000
Sassari	»	4.000.000
Altre province	»	3.000.000
Totale	L.	800.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1964

Il Ministro: **FERRARI AGGRADI**

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1965
Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 190

(842)

DECRETO MINISTERIALE **19 dicembre 1964.**

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico del comune di Noale (Venezia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, nn. 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 marzo 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il centro storico del comune di Noale (Venezia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Noale;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'Ordine interprovinciale degli architetti delle provincie di Venezia, Belluno, Rovigo, Vicenza;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso caratteristico avente valore estetico tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano; complesso che offre panoramicamente più punti di belvedere, realmente di notevole interesse pubblico, in particolare dall'Arce Torre Campanaria, Torre Civica, viali pubblici detti Spalti, di singolare ed eccezionale bellezza, i quali attorniano i resti dell'antico Castello dei Tempesta, di cui rimangono ancora pittoresche rovine, ed altre zone comprese nel panorama da tutelare;

Decreta:

La zona del centro abitato sita nel territorio del comune di Noale (Venezia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « li-

nea di demarcazione che dalla piazza XX Settembre, comprendente i mappali numeri 189, 190, 191, 192, 274, 199, 200, 276, 430, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 442, 819, si porta lungo la via U. Bregolini, sui mappali numeri 818, 163, 164, 165, 239, 166, 240, 417, il tratto marginale del canale; riprendendo i mappali numeri 149, 349, 351, 150, 151, 152, 153, 154, 356, 155, 357, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 359, 236. Da qui, segue per una fascia della profondità di mt. 15, il margine del canale esterno, che scorre lungo i viali pubblici, detti Spalti, per concludere il circuito coi mappali numeri 249, 250, 68, 331, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ed aver termine sull'allineamento dei mappali numeri 83, 84, 85, 86, 90, 91, 265, 94, 95, 99, 100, 227, 102, 103, 104, 292, siti lungo il largo Vittorio Emanuele, piazza XX Settembre e l'inizio della via dei Novale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Noale provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 dicembre 1964.

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Verbale della seduta tenuta il 20 marzo 1961 alle ore 10 presso una sala della Soprintendenza ai monumenti - Palazzo Ducale - Venezia.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, apre la seduta sull'esame degli argomenti posti al presente ordine del giorno.

(*Omissis*).

b) NOALE (Venezia). — Proposta di vincolo di tutto il centro storico della città.

Il presidente, a seguito del sopralluogo collegiale effettuato in data 16 marzo 1961, rendendosi perfettamente conto della situazione ambientale, paesistica e architettonica, sottolinea agli astanti, essenziali particolari che permettono di procedere, con obiettività e fondatezza di elementi, alla proposta di vincolo del centro della città di Noale.

Il rappresentante del sindaco interessato, sentito i pareri della Commissione si è astenuto dal voto per non assumersi la piena responsabilità senza aver prima consultato la Giunta comunale.

Il presidente spiega con chiarezza quali siano i fini di un vincolo paesistico per convincere il rappresentante del sindaco, ma questo insiste nel suo atteggiamento.

Infine, il presidente, considerato che eventuali costruzioni di eccessiva mole ed altezza costituirebbero un gravissimo danno anche per l'interno della città, a maggioranza di voti delibera ugualmente che venga apposto il vincolo sul centro storico di Noale (Venezia), in virtù dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, come qui di seguito delimitato secondo l'allegata planimetria - Foglio n. 15 comune di Noale, facente parte integrante del presente verbale:

« linea di demarcazione che dalla piazza XX Settembre, comprendente i mappali numeri 189, 190, 191, 192, 274, 199, 200, 276, 430, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 442, 319, si porta lungo la via U. Bregolini, sui mappali numeri 318, 163, 164, 165, 239, 166, 240, 417, il tratto marginale del canale, riprendendo i mappali numeri 149, 349, 351, 150, 151, 152, 153, 154, 356, 155, 357, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 359, 236. Da qui, segue per una fascia della profondità di mt. 15, il margine del canale esterno, che scorre lungo i viali pubblici, detti Spalti, per concludere il circuito coi mappali numeri 249, 250, 68, 331, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ed aver termine sull'allineamento dei mappali numeri 83, 84, 85, 86, 90, 91, 265, 94, 95, 99, 100, 227, 102, 103, 104, 292, siti lungo il largo Vittorio Emanuele, piazza XX Settembre e l'inizio della via dei Novale.

Motivazione. — Perchè detto centro costituisce un complesso caratteristico avente valore estetico tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano; complesso che offre panoramicamente più punti di belvedere, realmente di notevole interesse pubblico, in particolare dall'Arco Torre Campanaria, Torre Civica, viali pubblici detti Spalti, di singolare ed eccezionale bellezza, i quali attorniano i resti dell'antico Castello dei Tempesta, di cui rimangono ancora pittoresche rovine, ed altre zone comprese nel panorama da tutelare.

Esauriti gli argomenti posti al presente ordine del giorno, alle ore 13 la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: ing. Mario NONO

Il segretario: Giacomo LIZZIO

(647)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1964.

Proroga della gestione straordinaria della Società cooperativa « Casa nostra », con sede in Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 30 giugno 1964, con il quale, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, venne disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Casa nostra », con sede in Livorno, e venne nominato un commissario governativo per un periodo di tre mesi nella persona del dott. Alfredo Novelli, nonchè il successivo decreto di proroga;

Vista la relazione del predetto commissario in data 26 dicembre 1964, con la quale lo stesso chiede una proroga dei poteri conferitigli, nonchè il parere favorevole espresso al riguardo dal prefetto di Livorno;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione straordinaria dell'ente per consentire al commissario governativo di portare a termine l'incarico affidatogli;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Alfredo Novelli, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Casa nostra », con sede in Livorno, sono prorogati dal 30 dicembre 1964 al 30 marzo 1965.

Roma, addì 30 dicembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(608)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1964.

Determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6 - ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione, da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla Gestione INA-Casa ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi, pensioni, locande, della provincia di Bolsano sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalle date indicate nell'allegata tabella.

Roma, addì 28 dicembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Bolzano.

Categoria personale	Sesso	Categoria aziende	Retribuzioni medie mensili valevoli per il periodo dal 1° luglio 1961 la 28 febbraio 1962	Retribuzioni medie mensili valevoli a decorrere dal 1° marzo 1962
I	M	L e I	50.800	55.900
	M	II	48.600	53.500
	F	L e I	44.000	48.400
	F	II	42.100	46.300
II	M	L e I	45.300	49.800
	M	II	43.400	47.700
	M	III	41.600	45.800
	F	L e I	39.400	43.300
	F	II	37.800	41.600
	F	III	36.300	39.900
III/a	M	L e I	38.900	42.800
	M	II	37.200	40.900
	M	III	35.700	39.300
	M	IV	34.200	37.600
	F	L e I	33.600	37.000
	F	II	32.400	35.600
	F	III	31.100	34.200
	F	IV	29.800	32.800
III/b	M	L e I	32.700	36.000
	M	II	31.400	34.500
	M	III	30.200	33.200
	M	IV	28.900	31.800
	F	L e I	30.300	33.300
	F	II	29.100	32.000
	F	III	28.000	30.800
	F	IV	26.800	29.500
III/c	M	L e I	32.700	36.000
	M	II	31.400	34.500
	M	III	30.200	33.200
	M	IV	28.900	31.800
	F	L e I	30.300	33.300
	F	II	29.100	32.000
	F	III	28.000	30.800
	F	IV	26.800	29.500
Piccole aziende		III	32.600	35.900
		IV	31.800	35.000

Note: Durante il periodo di alta stagione, determinato in conformità alle indicazioni dell'annuario dell'ENIT, sarà apportato un aumento del 20 % ai valori tabellari valevoli dal 1° marzo 1962. L'aumento sarà del 10 % nei confronti delle piccole aziende, intendendosi per tali quelli che non abbiano più di nove letti.

Le retribuzioni medie, come sopra determinate, s'intendono comprensive delle quote mensili di vitto e alloggio e di gratifica natalizia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(607)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa artigiana-idraulica e affini - S.C.A.I.A., con sede in Cremona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata in data 16 novembre 1964 alla Società cooperativa artigiana-idraulica e affini - S.C.A.I.A., con sede in Cremona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Decreta:

La Società cooperativa artigiana-idraulica e affini - S.C.A.I.A., con sede in Cremona, costituita per rogito Grossi dott. Mario in data 16 aprile 1962 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Potenza Michele ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(697)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1,40%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 23 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(660)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 23 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(661)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2,25%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 23 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(662)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 23 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(663)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1965.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 18 gennaio 1952, con il quale il dott. Giuseppe Grasselli venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto, della legge 12 luglio 1951, n. 560, e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, sono stati nominati i componenti della Giunta medesima;

Considerato che il dott. Giuseppe Grasselli ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Ritenuta l'opportunità, in occasione della nomina del nuovo presidente, di provvedere ad un avvicendamento anche nelle altre cariche camerali;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni del dott. Giuseppe Grasselli dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia è sciolta.

Art. 3.

L'ing. Giorgio Degola è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia.

Il prefetto di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione dell'Organo camerale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

(653)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1965.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 10 maggio 1947 con il quale l'avv. Giacomo Rumor venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto e della legge 12 luglio 1951, n. 560, sono stati nominati i componenti della Giunta medesima;

Considerato che l'avv. Giacomo Rumor in data 31 dicembre 1964 ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad un avvicendamento anche nelle altre cariche camerali;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni dell'avv. Giacomo Rumor dalla carica di presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza è sciolta.

Art. 3.

L'avv. Lorenzo Pellizzari è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza.

Art. 4.

Il prefetto di Vicenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione dell'Organo camerale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

(654)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1965.

Determinazione, per il biennio 1965-66, della misura del contributo individuale dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, ai sensi dell'art. 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23, comma terzo, della legge 4 marzo 1958, n. 179;

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento di attuazione della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1963, con il quale si è provveduto alla determinazione, per il biennio 1963-64, della misura del contributo individuale dovuto dagli iscritti alla predetta Cassa nazionale ai sensi dell'art. 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del medesimo contributo per il biennio 1965-66;

Decreta:

Il contributo individuale di cui all'art. 23, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 178, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti, è determinato, per il biennio 1965-66, nella misura di L. 48.000 annue ed è versato e riscosso con le modalità e termini previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1965

(606) *Il Ministro*: DELLE FAVE

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio industria e agricoltura di Pescara ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 3%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 gennaio 1965

(659) p. *Il Ministro*: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio industria e agricoltura di Massa Carrara ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara è autorizzata a esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1,75%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Massa Carrara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(658)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli

Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 3%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(657)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è autorizzata ad ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(656)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio delle Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(655)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(664)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita in Manfredonia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 22 gennaio 1965 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato l'area sita nel comune di Manfredonia, avente la superficie di mq. 1116, riportata in catasto al foglio n. 24, particella n. 56 (parte) del comune di Manfredonia.

(686)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1965, il comune di Gravina in Puglia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 386.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(712)

Autorizzazione al comune di Alatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1965, il comune di Alatri (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(708)

Autorizzazione al comune di Monfalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1965, il comune di Monfalcone (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(709)

Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1965, il comune di Grottaglie (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(710)

Autorizzazione al comune di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1965, il comune di Nola (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(711)

Autorizzazione al comune di Santa Paolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1965, il comune di Santa Paolina (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(723)

Autorizzazione al comune di Arienzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1965, il comune di Arienzo (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.081.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(724)

Autorizzazione al comune di Strongoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1965, il comune di Strongoli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.138.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(725)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1965, il comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.616.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(726)

Autorizzazione al comune di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1965, il comune di Arielli (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.836.195 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(727)

Autorizzazione al comune di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1965, il comune di Canosa Sannita (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.993.391, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(728)

Autorizzazione al comune di Casole Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1965, il comune di Casale Bruzio (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.640.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(734)

Autorizzazione al comune di Malito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1965, il comune di Malito (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.278.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(735)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1965, il comune di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.717.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(736)

Autorizzazione al comune di Mandatoriccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1965, il comune di Mandatoriccio (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.362.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(737)

Autorizzazione al comune di Fontecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1965, il comune di Fontecchio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.738.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(738)

Autorizzazione al comune di Casalbordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1965, nl comune di Casalbordino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.625.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(729)

Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1965, il comune di Guardiagrele (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.871.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(730)

Autorizzazione al comune di Scerni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1965, il comune di Scerni (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.953.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(731)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « G. Della Rovere », di Savona, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Savona numero 17236/2 del 24 giugno 1964, il preside dell'Istituto magistrale statale « G. Della Rovere », di Savona, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dal sig. Giuseppe Roetto la somma di L. 400.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Professoressa Angela Roetto ».

(683)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1964 è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Vianello Mario, Umberto e Marina avverso il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1961 al giardino di proprietà dei ricorrenti sito nell'ambito del comune di Venezia - Mestre, Riviera XX Settembre.

(678)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Brescia

Con decreto ministeriale in data 26 gennaio 1965, n. 4348, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Brescia.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(702)

Approvazione del piano di zona del comune di Quarrata

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1965, n. 4594, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Quarrata (Pistoia).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(701)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Corso dei cambi del 9 febbraio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624.89	624,84	624,90	624.86	624,85	624,92	624,86	624,90	624,92	624,87
$ Can.	581,42	581,25	581,50	581,50	580,75	581,33	581,36	581,37	581,30	581,40
Fr Sv.	144,45	144,43	144,435	144,435	144,42	144,43	144,4375	144,45	144,43	144,46
Kr D.	90,37	90,37	90,39	90.3850	90,30	90,38	90,405	90,37	90,38	90,37
Kr N.	87,38	87,35	88,36	87,39	87,30	87,40	87,3975	87,38	87,40	87,38
Kr Sv.	121,66	121,66	121,65	121,68	121,60	121,67	121,675	121,65	121,67	121,65
Fol	173,93	173,92	173,93	173,93	173.90	173,93	173,93375	173,92	173,92	173,91
Fr B.	12,58	12,591	12,5925	12,5925	12,5875	12,59	12,591	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,52	127,52	127,525	127,515	127,50	127,52	127,515	127,50	127,52	127,52
Lst	1746,39	1746,75	1747,10	1746,90	1747 —	1746,72	1746 85	1746,50	1746,70	1746,75
Dm. occ.	157,03	157,04	157,05	157,05	157,02	157,02	157,06	157,05	157,02	157,03
Scell Austr.	24,18	24,18	24,1825	24,17875	24,15	24,18	21,178	24,18	24,18	24,18
Escudo Port.	21,78	21,76	21,78	21,795	21,80	21,79	21,785	21,78	31,79	31,78

Media dei titoli del 9 febbrano 1965

Rendita 5 % 1935	100,65
Redimibile 3,50 % 1934	98,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	101,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 febbraio 1965

1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	581,43
1 Franco svizzero	144,436
1 Corona danese	90,395
1 Corona norvegese	87,394
1 Corona svedese	121,677
1 Fiorino olandese	173,932
1 Franco belga	12,592
1 Franco francese	127,515
1 Lira sterlina	1746,875
1 Marco germanico	157,055
1 Scellino austriaco	24,178
1 Escudo Port.	21,79

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Quinta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1969

Si rende noto che il giorno 2 marzo 1965, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quinta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venticinque serie (dalla 1ª/1969 alla 25ª/1969) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° aprile 1969, emessi in base al decreto-legge 19 gennaio 1960, n. 1, convertito in legge 19 febbraio 1960, n. 73, e decreto ministeriale 20 gennaio 1960.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 1° marzo 1965, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 1° febbraio 1965

Il direttore generale reggente: GRECO

(703)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola « Latteria sociale Buon Pastore », con sede in Bosa (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 gennaio 1965, il sig. Antonio Marteddu viene nominato liquidatore della Cooperativa agricola « Latteria sociale Buon Pastore », con sede in Bosa (Nuoro) già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 25 giugno 1962 in sostituzione del rag. Luigi Di Franco, dimissionario.

(687)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 9 giugno 1960, con il quale il dott. Pietro Vaccari venne confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza;

Visto il proprio provvedimento in data 24 aprile 1961, con il quale il gr. uff. avv. Guglielmo Cappelletti fu nominato vice presidente del menzionato Monte in sostituzione del dottor Pietro Vaccari;

Considerato che il gr. uff. avv. Guglielmo Cappelletti è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il comm. avv. Alberto Dalle Mole è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di 2ª categoria, con sede in Vicenza, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1965

Il Governatore: CARLI

(812)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1964, registro n. 14 Interno, foglio n. 377, con il quale venne indetto un concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sette posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica, è costituita come segue:

Presidente:

Scambelluri dott. Renato, vice prefetto.

Componenti:

Sario dott. Ottavio, vice prefetto;

Saladino prof. dott. Antonio, sovrintendente-direttore capo di 2ª classe;

Mauro prof. Claudio Mariano, titolare di materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici commerciali;

Pavone prof. dott. Claudio, abilitato all'insegnamento di storia nei licei classici e scientifici e negli istituti magistrali.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal consigliere di 1ª classe De Sanctis dott. Giorgio.

Ai predetti sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa farà carico sul cap. 1842 del bilancio del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1965

p. *Il Ministro:* CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1965
Registro n. 3 Interno, foglio n. 119

(761)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla conclusione con esito negativo dei concorsi a sette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Catasto e dei servizi tecnici erariali (decreto ministeriale 15 gennaio 1964), riservati agli assistenti universitari.

I concorsi speciali per esame-colloquio a sette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Catasto e dei servizi tecnici erariali, indetti con decreto ministeriale 15 gennaio 1964, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1964, si sono conclusi con esito negativo perchè nel termine stabilito non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione ai concorsi stessi.

(850)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice e diario delle prove di esame del concorso a tre posti di geofisico in prova presso l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

Il prof. Ettore Leonida Martin, presidente della Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di geofisico in prova, presso l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, è stato sostituito, con delibera n. 184 del 18 gennaio 1965 del Consiglio di amministrazione di detto Osservatorio, dal prof. Sergio Morgante.

Le prove di esame avranno inizio il 1° aprile 1965, ore 8,30

(802)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cento posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 15 febbraio 1964.

Le prove scritte di esame del concorso a cento posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, bandito con decreto ministeriale 15 febbraio 1964, avranno luogo nei giorni 1 e 2 marzo 1965, alle ore 8, presso le seguenti sedi:

Roma: Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera A fino a M.

Roma: Università degli studi (Facoltà di giurisprudenza), per i candidati il cui cognome inizia con la lettera M fino a Z;

Genova: E.N.A.L.C., via Ponte Reale n. 2;

Torino: E.N.A.L.C., via San Francesco da Paola n. 5;

Milano: Società umanitaria, via Daverio n. 7;

Padova: Fiera campionaria internazionale (Sala congressi);

Bologna: Istituto di fisica « A. Righi », via Irnerio n. 46;

Bari: Fiera del Levante (padiglione del mobilio);

Palermo: Fiera del Mediterraneo (padiglione 4 e 22);

Cagliari: Centro Addestramento Professionale E.N.A.L.C., via XXVIII Febbraio 3/5.

(760)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero del tesoro spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 22 gennaio 1965).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato, n. 31 (trentuno) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circ. n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato: GUADALUPI

(691)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3530, in data 18 marzo 1964, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1963;

Sentiti i Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1963 è costituita come appresso indicato:

Presidente:
Porfidia dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:
Leoni dott. Mario, medico provinciale;
Galeone prof. Angelo, primario medico dell'Ospedale civile di Asti;
Bruzzone prof. Pier Luigi, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Asti;
Parigi dott. Cesare, medico condotto di Asti;
Gallo dott. Carlo, direttore di sezione della Prefettura di Asti.

Segretario:
De Troia dottoressa Franca, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

La Commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Asti.

Asti, addì 28 gennaio 1965

Il medico provinciale: CERRITO

(694)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1390/MP, del 20 marzo 1963, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1962;
Visto il proprio decreto n 3397/15.17/MP, del 18 luglio 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;
Visto i verbali della Commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione stessa;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1.	Pasini Adriana	punti	72,13 su 120
2.	Matteoli Oriana	»	66,55 »
3.	Quoti Carmela	»	65,18 »
4.	Floris Giovanna	»	64,74 »
5.	Scarpa Vittoria	»	60,99 »
6.	Achenza Fiorenza	»	58,68 »
7.	Tedde Giovanna	»	58,43 »
8.	Scutari Giuditta	»	57,71 »
9.	Cossu Teresa	»	56,60 »
10.	Bruni Franceschina	»	54,41 »
11.	Mura Luciana	»	54,25 »
12.	Bruni Lina	»	53,93 »
13.	Diana Agnese	»	51,77 »
14.	Loddo Elvira	»	49,50 »
15.	Camerada Rosa	»	49,34 »
16.	Corrias Elvira	»	48,40 »
17	Toffoli Maria	»	47,67 »
18.	Carola Marisa	»	46,59 »
19	Carola Orsola	»	44,80 »
20.	Vianzini Rosa	»	44,31 »

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini previsti dalla legge.

Sassari, addì 19 gennaio 1965

Il medico provinciale: FADDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 239/15.17/MP. in data 19 gennaio 1965, con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee ai posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1962;
Viste le domande delle candidate nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;
Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Pasini Adriana: Oschiri;
2) Matteoli Oriana: Thiesi;
3) Quoti Carmela: Buddusò (frazione Padru);
4) Floris Giovanna: Trinità d'Agultu;
5) Scarpa Vittoria: Cargeghe-Muros (Consorzio);
6) Achenza Fiorenza: Osilo (frazione Santa Vittoria).

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini previsti dalla legge.

Sassari, addì 19 gennaio 1965

Il medico provinciale: FADDA

(509)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.